



Determinazione Amministratore Unico n° 15 in data 12 luglio 2017

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE PER LO STRUMENTO CRO1009 MODELLO IC-MS EXACTIVEORBITRAP (THERMO FISHER) SERIAL NUMBER SN01292T PRESSO IL LABORATORIO UNIRELAB S.R.L., AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETT. A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50. CIG Z0D1F09D0B

L'anno 2017(duemiladiciassette) il giorno 12 del mese di luglio, alle ore 10,30 (dieci e trenta), il sottoscritto, Professore Vincenzo Chiofalo, nato a Messina il 4 marzo 1964, nella qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società Unirelab S.r.l., Unipersonale a responsabilità limitata con sede in Roma, Via Quintino Sella n. 42, codice fiscale e partita Iva 07535401009, iscritta al Registro delle Imprese di Roma n. 07535401009-REA 1038987;

PREMESSO che:

- i laboratori di Unirelab si occupano dell'esecuzione delle analisi antidoping sui campioni biologici prelevati ai cavalli secondo quanto previsto dalle norme procedurali definite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e secondo quanto stabilito dal Regolamento per il controllo delle sostanze proibite approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e in vigore dal 6 ottobre 2012 (rev. del 15/05/2012);
- Unirelab, ad oggi, è l'unico laboratorio italiano che esegue le analisi antidoping sui cavalli con metodiche accreditate dall'Ente Nazionale "ACCREDIA" in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, con accreditamento N° 751 (sin dal 2007).
- Unirelab è inserita quale componente effettivo nei circuiti Internazionali EHSLC e AORC che hanno lo scopo di implementare la ricerca e di armonizzare con un aggiornamento in continuo le procedure tecniche impiegate nelle pratiche antidoping;
- il laboratorio di Tossicologia Veterinaria è soggetto accreditato per i test inter-laboratorio internazionali che hanno lo scopo di testare le capacità tecniche ed il grado di accuratezza delle metodologie analitiche dei vari laboratori europei operanti nel medesimo settore;



- le buone prassi di laboratorio, la normativa vigente ed i requisiti per gli accreditamenti (ai sensi delle norme ISO 17025 e ISO15189) prevedono, per tutti i laboratori di analisi, la qualificazione del dato analitico prodotto non solo attraverso il controllo dei parametri gestionali e processuali ma soprattutto attraverso il Controllo di Qualità Interno (CQI) ed i circuiti interlaboratorio "Proficiency Tests (P.T.);

PRESO ATTO della comunicazione a firma del dott. Marco Fidani in data 6 luglio 2017, con cui si evidenzia che:

- *"in data 21 Giugno 2017 lo strumento CRO1009 in dotazione presso il lab. di Tossicologia Forense Veterinaria per l'esecuzione della metodica accreditata MP015 (Sostanze proibite a carattere alcalino-neutro nel sangue di cavallo) e per l'esecuzione della metodica MP025 (Sostanze proibite a carattere basico-neutro nel plasma di cane) in fase di acquisizione analitica dei campioni si è fermato riportando il seguente messaggio: "Electronics- C-TRAP-RF II SUPPLY - RF - RF - AMPLITUDE OUT OF RANGE". Dopo tale messaggio, nonostante vari tentativi di ripristino da parte di personale UNIRELAB, ricevendo anche supporto tecnico telefonico da parte del costruttore Thermo Fisher lo strumento rimaneva fuori uso ed impossibilitato ad eseguire le analisi di routine".*
- *È stato quindi avanzata richiesta di assistenza tecnica, in seguito alla quale si riceveva l'offerta N. 20909167 del 22/06/2017, in cui viene attribuito il malfunzionamento della scheda elettronica che gestisce la RF (radiofrequenza) e quindi la necessità di sostituzione della stessa";*
- *lo strumento oggetto di assistenza tecnica è stato acquistato nel 2011 ed è in routine da 6 anni. Il carico annuale di analisi effettuate (dati 2016) è di circa 8000/anno. Tale numero si desume considerando i 5013 campioni di sangue (di provenienza MIPAAF), tutti i campioni di riferimento di controllo mandati, tutte le analisi complementari, i campioni ENCI ed in ultimo le analisi effettuate a supporto di altre tecniche di laboratorio.*
- *Tale strumento in questione non dispone di un analogo gemello per farsi carico dello stesso tipo di analisi e ciò non permettendo di eseguire la fase di screening su sangue con metodica accreditata. Inoltre la metodica accreditata utilizzata da questo strumento per l'analisi di screening di molecole avente carattere basico nel sangue prevede infatti l'utilizzo della spettrometria in alta risoluzione con possibilità di rilevare anche molecole incognite affidandosi al supporto di librerie on line. Ciò risulta non possibile utilizzando le altre tecniche LC-MS presenti in laboratorio".*
- *"Si segnala, pertanto, la necessità di ripristinare la funzionalità dello strumento anche al fine di poter procedere all'esecuzione delle analisi di screening con metodica accreditata MP015 (Sostanze proibite a carattere alcalino-neutro nel sangue di cavallo) dei campioni di sangue pervenuti a questo Laboratorio su richiesta da parte della Procura della Repubblica di Siena".*



CONSIDERATO che nella suddetta nota il dott. Marco Fidani ha allegato la dichiarazione di Unicità per la produzione dello strumento EXACTIVE® a livello mondiale, prodotta da parte della THERMO FISHER quale espressione di esclusività e di unicità;

VISTO CHE THERMO FISHER dichiara di essere l'unica azienda a produrre e distribuire spettrometri di massa con analizzatori di tipo ORBITRAP® e che pertanto il Direttore Sanitario, nella nota soprarichiamata, rappresenta che l'intervento per la sostituzione del componente interno guasto preventivato non può che essere affidato alla ditta THERMO FISHER;

VISTO l'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 il quale prescrive che *“La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base”*;

VISTO l'art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, il quale dispone che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”* e, in particolare, il secondo periodo della predetta norma, secondo il quale: *“nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”*;

CONSIDERATO che l'art. 36 comma 2, lett. a), del D.lgs 50/2016 prevede che l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro (euro quarantamila/00) possa avvenire tramite affidamento diretto anche senza consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

CONSIDERATO che l'art. 63 comma 2, lett. b), del D.lgs 50/2016 prevede l'uso della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico;

VERIFICATO che, sul portale degli “Acquisti in Rete della PA” gestito dalla Consip S.p.A., non è attiva, al momento, alcuna Convenzione e/o Accordo Quadro inerente la fornitura dei prodotti da acquistare;

RICHIAMATO l'art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui le stazioni appaltanti, per lo svolgimento di procedure di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle



rilevanza comunitaria, possono procedere mediante l'uso di piattaforme di acquisto e negoziazione telematiche quale il MePA;

CONSIDERATO che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui al citato art. 36, postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

RAVVISATA, pertanto la necessità e l'urgenza dell'intervento tecnico di ripristino dello STRUMENTO CRO1009 MODELLO IC-MS EXACTIVEORBITRAP (THERMO FISHER) SERIAL NUMBER SN01292T per garantire la continuità della regolare attività del laboratorio, arrecando il minor pregiudizio ed impedimento al proseguo delle attività routinarie allo stesso laboratorio Unirelab;

APPURATO che la ditta THERMO FISHER SCIENTIFIC, come dichiarato nella suddetta nota dal dott. Marco Fidani, è esclusivista per espletamento dell'intervento di ripristino dello strumento in questione;

VISTO il Regolamento acquisti della Unirelab S.r.l. per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016, approvato con determina n. 128 in data 8 febbraio 2017 e, specificatamente, l'art. 8;

PRESO ATTO che è stato richiesto un preventivo di spesa alla società THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.A., con sede in Rodano (MI), Strada Rivoltana Km. 7;

ESAMINATO a cura del Responsabile Operativo Amministrativo Dott.ssa Silvia Saltamartini il preventivo di spesa N. 20909167 del 22 giugno 2017 della predetta ditta pari a € 13.046,75 (euro tredicimilazeroquarantasei/75) oltre IVA;

ACCERTATA l'unicità e l'infungibilità della prestazione ad opera della società THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.A., da parte del Direttore Sanitario, dott. Marco Fidani;

ACCERTATO a cura del Responsabile Operativo Amministrativo Dott.ssa Silvia Saltamartini che la ditta THERMO FISHER SCIENTIFIC ha dichiarato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

CONSIDERATO che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con risorse proprie di bilancio;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria per l'intervento di ripristino in oggetto;



ACQUISITI In pari della Dott.ssa Silvia Saltamartini, quale Responsabile Operativo e Amministrativo, del dott. Vincenzo Fragomeni, consulente della Unirelab S.r.l., in materia giuridico-amministrativa, sull'istruttoria del procedimento in questione, dell'Avv. Rosaria Russo esperta della disciplina dei contratti pubblici, e del dott. Antonello Gallo in merito alla copertura finanziaria dell'intervento ripristinatorio, pareri tutti allegati alla presente;

DETERMINA

- di conferire alla Dott.ssa Silvia Saltamartini mandato all'affidamento diretto per l'intervento in oggetto alla società THERMO FISCHER SCIENTIFIC S.p.A., con sede in Rodano (MI), Strada Rivoltana Km. 7, per un importo complessivo di 13.046,75 (euro tredicimilazeroquarantasei/75) oltre Iva;
- di imputare la predetta spesa al capitolo di bilancio n. 76.09.06 dell'esercizio 2017;
- di dare mandato al Dott. Marco Fidani, quale Direttore Sanitario di verificare tempi, modalità, coerenza e qualità dell'intervento tecnico di manutenzione per lo strumento CRO1009 modello IC-MS EXACTIVEORBITRAP (THERMO FISHER) SERIAL NUMBER SN01292T;
- di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 alla pubblicazione sul sito istituzionale della Unirelab S.r.l. www.unirelab.it, nonché sul sito del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali all'indirizzo www.politicheagricole.it.

L'Amministratore Unico

Prof. Vincenzo Chiofalo